

# LA RIFORMA DEL TERZO SETTORE

ODCEC di Monza – 9 marzo 2018

*Maria Nives Iannaccone*

Gli Enti Speciali

# Gli enti filantropici

Gli enti filantropici italiani hanno natura erogativa di denaro, beni o servizi.

Si tratta di soggetti che essenzialmente si occupano di raccolta fondi e capaci di svolgere azioni di intermediazione filantropica.

Devono costituirsi nella forma di fondazione oppure di associazione riconosciuta quindi per atto pubblico.

Ma gli Enti filantropici non esistevano già prima della riforma? Cosa è cambiato?

# Risorse degli Enti Filantropici

Contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali ed attività' di raccolta fondi

E' l'unica categoria per la quale il fund raising è destinato ad essere devoluto a terzi  
Rientra nella stessa natura erogativa devolvere i fondi a “persone svantaggiate e ad attività di interesse generale”

# Normativa art. 38 e 39 del CdTS

Gli atti costitutivi degli enti filantropici indicano i principi ai quali essi devono attenersi in merito:

- alla gestione del patrimonio,
- alla raccolta di fondi e risorse in genere,
- alla loro destinazione,
- alle modalita' di erogazione di denaro, beni o servizi
- alle attivita' di investimento a sostegno degli enti di Terzo settore.

Il bilancio sociale degli enti filantropici deve contenere l'elenco e gli importi delle erogazioni deliberate ed effettuate nel corso dell'esercizio, con l'indicazione dei beneficiari diversi dalle persone fisiche.

# Organizzazioni di volontariato ODV (art. 32 e 33 CdTS)

La Denominazione: deve contenere la locuzione Organizzazioni di volontariato oppure l'acronimo ODV, che non possono essere usati da soggetti diversi

La Forma: obbligata nella forma dell'associazione sia riconosciuta che non riconosciuta

La Costituzione: è necessario il numero minimo di sette persone fisiche oppure di tre organizzazioni di volontariato

Gli Associati: se lo statuto lo prevede, possono essere ammessi come associati anche altri ETS oppure enti non profit, purchè il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento di quello delle organizzazioni di volontariato già partecipanti

# Attività

- a) una o più attività elencate nel precedente articolo 5
- b) deve essere svolta prevalentemente in favore di terzi
- c) la prestazione dei volontari associati deve essere prevalente

Possibilità di assumere dipendenti o di avvalersi di lavoro autonomo entro determinati limiti:

- non possono superare il cinquanta per cento del numero dei volontari
- solo se necessari al regolare funzionamento
- oppure solo se occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta

# Governance

Tutti gli amministratori devono essere scelti tra le persone fisiche associate oppure tra gli associati delle organizzazioni di volontariato a loro volta associate dell'ente, cui spetta la facoltà di indicarli.

Si conferma la gratuità delle cariche, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate

Possono tuttavia essere remunerati i componenti dell'organo di controllo in possesso dei requisiti ex art. 2397 c.c.

# Associazioni di promozione sociale (art. 35 e 36 del CdTS)

Ritroviamo regole già viste per le ODV:

- la forma è vincolata ed è quella dell'associazione riconosciuta o non riconosciuta;
- le attività esercitabili sono tutte quelle elencate nell'art. 5;
- l'attività deve essere esercitata a favore di associati, loro familiari o terzi
- le APS devono avvalersi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati;
- la denominazione deve contenere la locuzione "associazione di promozione sociale" o il suo acronimo APS, che non possono essere usati da soggetti diversi;
- le APS possono assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo anche dei propri associati
- al momento della loro costituzione è necessario il numero minimo di sette persone fisiche oppure di tre associazioni di promozione sociale.

# Associati

Le associazioni di promozione sociale possono prevedere l'ammissione come associati di altri enti del Terzo settore o senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale.

Questa norma non si applica agli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI che associano un numero non inferiore a cinquecento associazioni di promozione sociale.

Non sono associazioni di promozione sociale i circoli privati e le associazioni che:

- dispongono limitazioni con riferimento alle condizioni economiche;
- dispongono discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati;
- prevedono il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa;
- collegano, in qualsiasi forma, la partecipazione sociale alla titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale.

# Trasmigrazione

Per gli ODV e per le APS è prevista la loro iscrizione tra gli enti del terzo settore mediante la procedura di “trasmigrazione” regolata dall’art. 54.

Gli uffici del RUN devono verificare che sussistano tutti i requisiti richiesti per essere ETS.

Per agevolare l’adeguamento gli enti potranno adeguarsi alle norme del CdTS assumendo le relative modifiche con le modalità e le maggioranze previste dai rispettivi statuti o dalla legge per l’assemblea ordinaria.

Fino alla operatività del RUN, a questi enti continuano ad applicarsi le norme previgenti, ai fini e per gli effetti derivanti dalla iscrizione nei registri speciali (art. 101 secondo comma).

In attesa della operatività del RUN:

- continuano ad applicarsi le norme previgenti ai fini e per gli effetti derivanti dall'iscrizione degli enti nei Registri delle Organizzazioni di Volontariato e delle Associazioni di promozione sociale (secondo comma dell'art. 101);
- il requisito della iscrizione al RUN è soddisfatto dall'iscrizione nei registri speciali ad oggi che restano in vigore fino alla operatività del RUN;
- gli enti esistenti ed iscritti negli appositi registri devono adeguarsi alle disposizioni del Decreto Legislativo n. 117/2017 entro diciotto mesi dal 3 agosto 2017, data della sua entrata in vigore.

# Società di mutuo soccorso

La principale fonte normativa della disciplina delle società di mutuo soccorso è ancora costituita dalla legge 15 aprile 1886, n. 3818 cui l'art. 42 del CdTS espressamente invia.

Ai sensi della predetta legge le società di mutuo soccorso non hanno finalità di lucro, ma di interesse generale, sulla base del principio costituzionale di sussidiarietà.

# Attività

- a) trattamenti e prestazioni socio-sanitari nei casi di infortunio, malattia ed invalidità al lavoro;
- b) sussidi in caso di spese sanitarie sostenute per la diagnosi e la cura delle malattie e degli infortuni;
- c) servizi di assistenza familiare o di contributi economici ai familiari dei soci deceduti;
- d) contributi economici e di servizi di assistenza ai soci che si trovino in condizione di gravissimo disagio economico a seguito dell'improvvisa perdita di fonti reddituali personali e familiari e in assenza di provvidenze pubbliche. Possono essere svolte solo in favore dei soci o dei loro familiari conviventi.

# La Costituzione e lo Statuto

La costituzione della società deve risultare da atto notarile.

Lo statuto deve determinare espressamente:

- a) La sede della società;
- b) I fini per i quali è costituita;
- c) Le condizioni e le modalità di ammissione e di eliminazione dei soci;
- d) I doveri che i soci contraggono, e i diritti che acquistano;
- e) Le norme e le cautele per l'impiego e la conservazione del patrimonio sociale;
- f) Le discipline alla cui osservanza è condizionata la validità delle assemblee generali, delle elezioni e delle deliberazioni;

- g) L'obbligo di redigere processo verbale delle assemblee generali, delle adunanze degli uffici esecutivi e di quelle del comitato dei sindaci;
- h) La formazione degli uffici esecutivi e di un comitato di sindaci colla indicazione delle loro attribuzioni;
- i) La costituzione della rappresentanza della società, in giudizio e fuori;
- j) Le particolari cautele con cui possono essere deliberati lo scioglimento, la proroga della società e le modificazioni dello statuto, sempreché le medesime non siano contrarie alle disposizioni contenute negli articoli precedenti.

# Soci

Soci ordinari: possono essere persone fisiche, altre società di mutuo soccorso, a condizione che i membri persone fisiche siano beneficiari delle prestazioni, e da Fondi sanitari integrativi in rappresentanza dei lavoratori iscritti (fenomeno della cd. mutualità mediata).

Soci sostenitori: possono essere anche persone giuridiche (novità), ed hanno facoltà di designare sino ad un terzo del totale degli amministratori, da scegliersi tra i soci ordinari.

Gli amministratori devono necessariamente essere scelti fra i soci effettivi.

Modifiche apportate dall'art. 23 D.L. 18 ottobre 2012, n. 179  
( decreto «Crescita bis»):

- a) Iscrizione delle società di mutuo soccorso nella sezione delle imprese sociali presso il registro delle imprese secondo criteri e modalità stabilite con un decreto del Ministro dello sviluppo economico.
- b) Istituzione di un'apposita sezione dell'albo delle società cooperative, cui le società di mutuo soccorso sono automaticamente iscritte.

Modifiche apportate dagli artt. 43 e 44 del CdTS:

L'art. 43 regola il caso di trasformazione di una società di mutuo soccorso in ETS o in APS.

L'art. 44 prevede:

- a) la disapplicazione per le SdMS dell'obbligo di versamento del contributo del 3 per cento sugli utili netti annuali di cui all'articolo 11 della legge 31 gennaio 1992, n. 59.
- b) la disapplicazione dell'obbligo di iscrizione nella sezione delle imprese per le società di mutuo soccorso che hanno un versamento annuo di contributi associativi non superiore a 50.000 euro e che non gestiscono fondi sanitari integrativi.

# Reti associative

Le reti associative sono enti del Terzo Settore

Forma: associazione, riconosciuta o non riconosciuta

Composizione: devono associare, anche indirettamente attraverso gli enti ad esse aderenti, un numero non inferiore a 100 enti del Terzo settore, o, in alternativa, almeno 20 fondazioni del Terzo settore, le cui sedi legali o operative siano presenti in almeno cinque regioni o province autonome

Attività: coordinamento, tutela, rappresentanza, promozione o supporto degli enti del Terzo settore, loro associati e delle loro attività di interesse generale, anche allo scopo di promuoverne ed accrescerne la rappresentatività presso i soggetti istituzionali

# Reti associative nazionali

Sono reti associative nazionali quelle che associano, anche indirettamente attraverso gli enti ad esse aderenti, un numero non inferiore a 500 enti del Terzo settore o, in alternativa, almeno 100 fondazioni del Terzo settore, le cui sedi legali o operative siano presenti in almeno dieci regioni o province autonome.

Possono esercitare, oltre alle proprie attività statutarie, anche le seguenti attività:

- a) monitoraggio dell'attività degli enti ad esse associati e predisposizione di una relazione annuale al Consiglio nazionale del Terzo settore;
- b) promozione e sviluppo delle attività di controllo, anche sotto forma di autocontrollo e di assistenza tecnica nei confronti degli enti associati.

# Organi sociali

Gli amministratori non devono aver riportato condanne penali, passate in giudicato, per reati che comportano l'interdizione dai pubblici uffici.

L'ordinamento interno, la struttura di governo e la composizione e il funzionamento degli organi sociali devono rispettare i principi di democraticita', pari opportunita' ed eguaglianza di tutti gli associati e di elettivita' delle cariche sociali.

Le reti associative possono disciplinare il diritto di voto degli associati, le modalita' e i limiti delle deleghe di voto e le competenze dell'assemblea anche in deroga a quanto stabilito dagli artt. 24 e 25 del CdTS.

# Grazie per l'attenzione